

DELIBERA N. 229/23/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ESPERIA TV S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “ESPERIA TV”), PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PARAGRAFO 4.4 LETT. A), DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 37, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 2/2023 - PROC. 28/23/SM-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 dicembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito denominato Testo Unico);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione media e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS, del 14 dicembre 2022;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’Accordo Quadro del 14 dicembre 2022, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Calabria le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità;*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura, secondo le disposizioni normative e le modalità contenute nelle linee guida e negli indirizzi stabiliti dall’Autorità con apposito manuale di procedure operative*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Calabria, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto CONT. N. 2 ANNO 2023 del 9 agosto 2023, notificato



via PEC in pari data, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e ha contestato alla società Esperia TV S.r.l., con sede legale in Crotona (KR), frazione località Passovecchio, via Enrico Fermi loc. Pass, snc – fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale “*Esperia TV*” – la presunta violazione del paragrafo 4.4 lett. a) del codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l'art. 37, comma 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. Infatti, secondo quanto accertato dal CO.RE.COM. Calabria, “*Esperia TV*” ha trasmesso in data 28 maggio 2023, dalle ore 16:03:48 alle 16:04:03, la pubblicità della bevanda superalcolica “Vecchio Amaro del Capo”.

2. Deduzioni della società

Il CO.RE.COM. Calabria ha precisato che la predetta società ha rappresentato la propria posizione nelle memorie difensive dell'11 settembre 2023, registrate al prot. n. 17191|11/09/2023, con le quali la stessa ha respinto quanto contestato dallo scrivente, chiedendo l'adozione di un provvedimento di nullità e/o annullamento e/o archiviazione dell'atto di contestazione notificato.

Secondo la controdeducente, “la normativa settoriale citata non vieta in assoluto la pubblicità delle bevande alcoliche all'interno della fascia protetta ma assoggetta l'impresa televisiva ad una serie di controlli e di limiti stringenti come è dato evincersi dal dato letterale della normativa presuntivamente violata”. Più precisamente l'emittente puntualizza che “il dato testuale delle normativa sopra citata non lascia spazio a dubbi di sorta circa la portata non imperativa dei precetti ivi contenuti essendo, appunto, l'impresa televisiva assoggettata unicamente ad attuare ogni cautela e prudenza al fine di ‘evitare la pubblicità in favore di: a) bevande superalcoliche e alcoliche [...]’ (paragrafo 4.4 lett. a, del codice di autoregolamentazione media e minori) ovvero obbligata a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori (art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208). Ebbene, quanto a quest'ultimo punto, fermo restando quanto sarà detto successivamente [...], si precisa che questa società è dotata di strumentazione atta a prevenire ogni conseguenza negativa derivante proprio dai precetti indicati dal codice di autoregolamentazione media e minori. Nello specifico è dotata di strumentazione *software*, nella specie Media Manager, che permette, appunto, all'operatore di scrivere il palinsesto e contestualmente applicare filtri (*stopset*) sulla pubblicità tabellare e ciò proprio ad evitare che nelle fasce protette vengano trasmessi contenuti e tematiche particolarmente tutelate della normativa legale e regolamentare vigente. Tuttavia, per le ragioni appresso dette, la detta strumentazione in data 28 maggio 2023, per cause non imputabili all'azienda né all'operatore ivi presente, ha smesso di funzionare e conseguentemente non si è riusciti ad impedire la messa in onda dello spot contestato ciò comportando lo sfioramento per soli 3 minuti dall'inizio della fascia oraria protetta. Inoltre, a fugare ogni dubbio di sorta circa la generale condotta della scrivente società imperniata sulla massima prudenza e cautela, è singolare il dato rilevato da questo Spettabile Ufficio ove si dà atto che su un accertamento avente ad oggetto un periodo ben più ampio (dal giorno 22 al 28 maggio) unico neo è rappresentato dell'evento contestato, per giunta avvenuto nell'immediato inizio della fascia protetta. Inoltre, sempre in



applicazione della normativa contestata (art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208) si precisa che la pubblicità in contestazione non è stata inserita all'interno di un programma “direttamente rivolti ai minori” tale per cui possa essere invocata la relativa violazione, bensì alla fine del programma “La Mappa dei Piaceri” finalizzato a promuovere il territorio, le sue bellezze, ma soprattutto la produzione agroalimentare ed enologica di qualità”.

L' esercente ha altresì evidenziato: “la causa della contestata condotta, purtroppo, non è da attribuire alla scrivente azienda né, tantomeno, ad un suo operatore atteso che proprio nella giornata per cui è contestazione dell'evento si è verificata una anomalia al sistema PC *Workstation Media Manager* – macchina come detto deputata a gestire il palinsesto – dovuta a continui sbalzi di tensione dell'energia elettrica che hanno interessato la zona commerciale di Crotone dove è ubicata la sede della scrivente società. Pertanto, non di mero errore umano né atto compiuto per imperizia, bensì si è trattato di una causa di forza maggiore che ha reso, purtroppo, l'evento inevitabile. La tempistica dello sfioramento (ore 16.03) e la durata della trasmissione dello spot incriminato (quindici secondi) sono i due elementi che attestano quanto sopra sostenuto. Peraltro, come si evince dalla dichiarazione della ditta [...], il PC con il quale si manda in onda l'intero palinsesto ha subito un calo di potenza energetica dovuto agli sbalzi registratisi proprio in quella giornata (28 maggio) - si rimanda per le specifiche della relazione all'All. 2 il cui contenuto deve considerarsi qui integralmente richiamato e trascritto. C'è da rilevare infatti che Esperia TV – come le altre aziende del Gruppo imprenditoriale di cui essa fa parte – ha la sede legale all'interno del Nucleo Industriale di Crotone ed è servita da un'unica cabina elettrica e molto spesso si riscontrano sbalzi di potenza. Nonostante le precauzioni tecniche, nel caso in oggetto, si è verificato lo spegnimento dei differenziali ciò comportando il conseguente riavvio delle macchine della sala server e causando lo sfioramento della fascia fino al terzo minuto della 16ma ora, come si evince dall'atto di contestazione. Nei fatti è avvenuto che a causa del citato sbalzo di corrente, in prossimità della fine del programma, si è verificato lo spegnimento dei monitor della sala server. Nell'occasione il PC *Workstation Media Manager* ha smesso di funzionare – come risulta dalla certificazione allegata – e conseguentemente è venuta meno l'operatività del filtro applicato. Contestualmente l'operatore è stato impossibilitato ad intervenire manualmente sul *playout* in quanto i monitor dello stesso risultavano spenti [...]

La società, in sede di audizione, svoltasi in data 2 ottobre 2023, dichiara di riportarsi alla memoria già depositata, e “non contesta lo sfioramento, ma afferma che uno sbalzo di tensione ha provocato l'interruzione dell'energia elettrica e causato un guasto al PC (*Workstation Media Manager*) deputato al controllo, tramite l'uso di filtri, dell'altro PC utilizzato per la messa in onda dei programmi”. Precisa che “la società elettrica E-distribuzione, nella persona del proprio legale rappresentante, ha comunicato la presenza di un malfunzionamento e l'esistenza di un'anomalia nel giorno 28 maggio 2023, in prossimità dell'orario di messa in onda dello spot del “Vecchio Amaro del Capo”, oggetto della presente contestazione. La nota del predetto Fornitore energetico viene oggi depositata agli atti del procedimento”. Il procuratore delegato rimanda altresì alla relazione tecnica in atti e ribadisce che lo sbalzo di tensione ha determinato la distruzione della scheda madre del PC che avrebbe dovuto impedire (filtrare) la messa in onda del



predetto spot. Il delegato, quindi, precisa che l'esame congiunto della nota di E-distribuzione e la relazione tecnica della ditta [...] dimostra la coerenza delle giustificazioni addotte. Da ultimo, la parte tiene a precisare che "l'utenza elettrica in questione è intestata alla società [...] S.r.l. (società appartenente al medesimo gruppo societario in cui è ricompresa Esperia TV S.r.l.), proprietaria dell'immobile in cui ha sede operativa la società Esperia TV, e da quest'ultima condotto in locazione, giusto contratto registrato [...] che si allega in atti". In subordine, il Procuratore tiene a precisare le difficoltà economiche specifiche in cui versa la società, nonché quelle aspecifiche di carattere congiunturale del settore.

Il CO.RE.COM. Calabria ha altresì precisato che, con nota acquisita al prot. n. 18628|02/10/2023, la parte ha restituito il verbale di audizione corredato dalla propria sottoscrizione e ha altresì allegato la PEC di riscontro da parte del fornitore di Energia Elettrica, il contratto di locazione tra [...] S.r.l. ed Esperia TV S.r.l [...]. In particolare, il contratto di locazione è stato allegato per comprovare come la nota di risposta proveniente da E-Distribuzione riguardasse anche Esperia TV S.r.l., nella qualità di conduttore dei locali interessati dall'interruzione del servizio elettrico.

3. Valutazioni dell'Autorità

Con nota prot. n. 0313913 del 7 dicembre 2023, il CO.RE.COM. Calabria, nel trasmettere gli atti del procedimento, in coerenza con quanto rappresentato nella Relazione del Responsabile del procedimento, debitamente approvata dal Direttore, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura pari al minimo edittale alla Esperia TV S.r.l., con sede legale in Crotona (KR), frazione località Passovecchio, via Enrico Fermi loc Pass, snc – fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale "*Esperia TV*" – per la violazione del paragrafo 4.4 lett. a), codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto, con l'art. 37, comma 7, decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. Subordinatamente il Comitato ha chiesto all'Autorità di voler valutare anche la diversa ipotesi dell'archiviazione o, gradatamente, di voler irrogare il minimo edittale.

Ad esito della valutazione del contenuto delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, la proposta di sanzione appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Il fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale "*Esperia TV*" ha trasmesso il 28 maggio 2023, dalle ore 16:03:48 alle 16:04:03, la pubblicità della bevanda superalcolica "Vecchio Amaro del Capo", non rispettando gli obblighi imposti a tutela dei minori nella fascia oraria 16:00–19:00.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte, che in sede di esercizio del diritto di difesa eccepisce la natura non imperativa del precetto, si evidenzia come la natura imperativa e inderogabile del precetto contenuto nel paragrafo 4.4 lett. a), codice di autoregolamentazione media e minori, oltre ad essere attestata da costante giurisprudenza, emerge chiaramente anche in ragione della previsione contenuta nell'art. 37, comma 7, decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ordina esplicitamente alle emittenti ("sono altresì obbligati") di dover "garantire, anche secondo quanto stabilito nel codice



di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19". Peraltro, va rilevato come non appare circostanza idonea ad inficiare la contestazione il fatto che l'interruzione pubblicitaria abbia riguardato la messa in onda di un programma televisivo non destinato ai minori, atteso che il paragrafo 4, comma 4 del codice citato vieta in assoluto la messa in onda di pubblicità in favore di bevande superalcoliche in fascia oraria protetta, a prescindere dalla tipologia di programma al cui interno lo stesso è trasmesso.

Quanto affermato dall'emittente circa la non imputabilità del fatto, per l'esistenza di una presunta causa di forza maggiore dovuta allo sbalzo di tensione che avrebbe provocato una serie di problemi tecnici, sopra descritti, con il conseguente sfioramento della fascia oraria di messa in onda fino al terzo minuto della 16ma ora, non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame. Si tenga infatti presente che, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla messa in onda di spot di superalcolico in fascia oraria protetta, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità, alle eventuali particolari difficoltà economiche e organizzative dell'azienda e a quelle aspecifiche congiunturali di carattere generale. Tali motivazioni non possono costituire cause esimenti dall'obbligo del rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombeno, comunque, sul soggetto autorizzato all'attività di radiodiffusione, la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro legislativo e regolamentare vigente che, nel caso di specie, comporta il rispetto del divieto di messa in onda in fascia oraria protetta di pubblicità di bevande superalcoliche. In particolare, non si ravvisa la fattispecie dell'errore incolpevole/scusabile sulla liceità della condotta posta in essere che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto dalla documentazione in atti non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta – caso fortuito e forza maggiore – (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso in esame, l'emittente avrebbe dovuto adottare maggiori accortezze e cautele in merito alle procedure di vigilanza, ai controlli implementati e alle misure tecniche adottate ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente. Peraltro, a questo riguardo E-Distribuzione, nella sua nota di risposta alla nota ricevuta dal locatore di "Esperia TV" – il quale si è lamentato del disservizio con nota del 14 settembre 2023 (data successiva all'apertura del procedimento da parte del CO.RE.COM. Calabria) – pur confermando la presenza di un guasto di natura accidentale a carico degli impianti di distribuzione in data 28 maggio 2023, comunica di non poter dare corso alla richiesta risarcitoria rilevando tra l'altro quanto segue. Evidenzia come, allo stato della tecnica attuale, la fornitura di energia elettrica non possa essere totalmente esente da fenomeni di interruzione del servizio e/o buchi di tensione derivanti da cause fisiologiche, imprevedibili e tecnicamente ineliminabili da parte del distributore.



Inoltre, dichiara sempre E-Distribuzione nella medesima nota, fenomeni quali “le differenze di densità di carico lungo la rete di distribuzione, la struttura della rete elettrica ed il relativo assetto di esercizio, la distribuzione dei vari carichi elettrici lungo le linee e la loro topografia possono influenzare il livello di tensione della singola fornitura”. Rammenta poi all’utente la necessità di avvalersi di soluzioni tecniche atte a prevenire eventuali sbalzi: “Anche in ragione di ciò la normativa tecnica prescrive che gli impianti elettrici utilizzatori vengano protetti contro eventuali abbassamenti e/o innalzamenti di tensione e che le apparecchiature costituenti tali impianti presentino determinati livelli di immunità (CEI EN 61000-4-11 e CEI EN 61000-4-34) tali da tollerare le variazioni di tensione”. Va peraltro considerato che l’ipotesi di interruzione dell’energia elettrica non era imprevedibile, in quanto, come ammesso dall’emittente medesima nei propri scritti difensivi, non era infrequente nella zona commerciale ove è ubicata l’azienda (*“Esperia TV [...] ha la sede legale all’interno del Nucleo Industriale di Crotona ed è servita da un’unica cabina elettrica e molto spesso si riscontrano sbalzi di potenza”*) e, pertanto, le problematiche riscontrate, sono strettamente dipendenti da una disfunzione sorta nella sfera interna della propria organizzazione tecnica/gestionale e, in quanto tale, irrilevante ai fini dell’esclusione dell’illecito. Si ritiene, quindi, che non ricorra nella fattispecie in esame un’ipotesi di impossibilità oggettiva intrinseca alla natura stessa della prestazione, tale da costituire un impedimento per il fornitore di servizi di media audiovisivi a osservare le disposizioni normative di cui al par. 4.4 del codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’art. 37, comma 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, bensì solo di natura soggettiva, ossia strettamente dipendente dalle condizioni particolari dell’obbligato e come tale non in grado di rilevare ai fini della non imputabilità al fornitore della mancata osservanza delle norme in esame. Nel caso di specie, se la società avesse operato i doverosi controlli, ovvero avesse approntato le misure tecniche preventive necessarie, la messa in onda dello spot sarebbe stata evitata, impedendo così il verificarsi della violazione. La diligenza a cui va improntata l’attività del fornitore nell’ambito che viene qui in rilievo, infatti, necessita di un particolare rigore, dovendo il medesimo sovrintendere a un’attività, che vertendo in tema di dovere di protezione dei minori, è assimilabile o meglio, come insegna recente e autorevole giurisprudenza, qualificabile alla stregua di quella oggettivamente pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c.: *“In tal caso la responsabilità per violazione [...] del Codice di autoregolamentazione [leggesi Codice di autoregolamentazione media e minori, NdE] è accollata all’emittente per non aver attuato misure acconce a fronte di un’attività ontologicamente pericolosa per com’è stata conformata dal legislatore, per cui la prova liberatoria si risolve non nella dimostrazione del solo caso fortuito (peraltro invocato dall’appellante, ma a torto) che interrompa il nesso causale tra l’attività pericolosa e la condotta illecita, ma nell’approntamento di misure tanto preventive, quanto in corso di trasmissione [...]”* (Cons. St., sent. n. 542/2023).

CONSIDERATO che:

- ai sensi del par. 4.4, lett. a) del codice di autoregolamentazione media e minori, le imprese televisive evitano, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, la pubblicità in favore di bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei programmi



direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;

- ai sensi dell'art. 37, comma 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i fornitori di servizi di media sono altresì obbligati a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva;

RITENUTO che la menzionata condotta tenuta dalla società Esperia TV S.r.l., con sede legale in Crotona (KR), frazione località Passovecchio, via Enrico Fermi loc Pass, snc – fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale “*Esperia TV*” – integri la violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4 lett. a), del codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto, con l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

RITENUTO pertanto di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione CONT. N. 2 ANNO 2023 del 9 agosto 2023, notificato via PEC in pari data, in merito alla violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4 lett. a), del codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 da parte della società Esperia TV S.r.l., con sede legale in Crotona (KR), frazione località Passovecchio, via Enrico Fermi loc Pass, snc – fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale “*Esperia TV*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000,00 (seimila/00) a euro 120.000,00 (centoventimila/00) per la violazione rilevata, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 67, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 38, comma 2, citato;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 9.000,00 (novemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione è nel complesso da ritenersi di media entità se rapportata al pregiudizio per lo sviluppo fisico, psichico e morale del minorenne in ascolto, alla luce della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione in fascia oraria protetta di n. uno spot di bevanda superalcolica; va comunque tenuto conto delle dichiarazioni dell'emittente, in particolare delle circostanze nelle quali è stata commessa la violazione, documentate dalla parte, del fatto che la messa in onda sia avvenuta alle ore



16:03:48 con termine alle ore 16:04:03 e che trattasi di violazione isolata riscontrata dall'esame del contenuto delle registrazioni relative al periodo 22-28 maggio 2023.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur prendendo atto di tutte le dichiarazioni dell'emittente la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento utile ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze delle violazioni commesse.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2022, da cui risultano un bilancio in utile e un fatturato pari a euro 553.289 euro (voce A1 del Conto Economico).

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto CONT. N. 2 ANNO 2023 del 9 agosto 2023, notificato via PEC in pari data, nella misura complessiva di euro 9.000,00 (novemila/00), corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Esperia TV S.r.l., con sede legale in Crotone (KR), frazione località Passovecchio, via Enrico Fermi loc Pass, snc, fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale "Esperia TV" di pagare la sanzione amministrativa di euro 9.000,00 (novemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4 lett. a), del codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata



legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 9.000,00 (novemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 229/23/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 229/23/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba